

---

Comitato scientifico:

*Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

---

## **Opposizione a decreto ingiuntivo e art. 96 c.p.c.: pretestuosità e fine dilatorio evincibili da genericità delle eccezioni e data di fissazione dell'udienza**

*Rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo, si può condannare l'opponente ai sensi dell'[art. 96, ultimo comma c.p.c.](#), in ragione della pretestuosità dell'opposizione e del fine palesemente dilatorio della stessa, evincibile non solo dalla genericità delle eccezioni sollevate in citazione e reiterate nella prima memoria depositata ai sensi dell'[art. 183 comma 6 c.p.c.](#), ma anche dalla fissazione della prima udienza in citazione (nella specie fissata al 29.11.2012, pur avendo notificato l'atto il 6.6.2011).*

### **Tribunale di Napoli, sezione seconda, sentenza del 10.3.2016, n. 3214**

*...omissis...*

In primo luogo, posto che l'originale della citazione è stato depositato in giudizio il 7.7.2011, dopo l'iscrizione a ruolo della causa, eseguita, evidentemente, con copia dell'atto, la giurisprudenza del Supremo Collegio pacificamente ha escluso qualunque conseguenza inficiante la regolarità della costituzione del rapporto processuale dalla

condotta siffatta posta in essere dagli opposenti (la costituzione in giudizio dell'opponente avvenuta mediante deposito in cancelleria, oltre che della nota di iscrizione a ruolo, del proprio fascicolo contenente, tuttavia, copia dell'atto di citazione (cosiddetta velina) anziché, come previsto dall'art. 165 c.p.c., l'originale di essa, non arreca alcuna lesione sostanziale ai diritti della parte opposta e, in difetto di una specifica previsione di improcedibilità dell'opposizione, costituisce mera irregolarità, che resta sanata dal successivo deposito dell'originale medesimo" Cassazione civile, sez. I, 20/07/2015, n. 15130).

L'eccezione di improcedibilità sollevata dall'opposta è, dunque, infondata.

In secondo luogo, non è dato comprendere di che cosa l'opposta si sia lamentata sostenendo che l'opponente avrebbe dovuto avvertirla dell'onere di costituirsi in giudizio non venti giorni prima ma dieci giorni prima dell'udienza fissata in citazione.

Tenuto conto del tenore dell'art. 645 c.p.c., nel testo *ratione temporis* applicabile, non si comprende la pertinenza della doglianza ed anche del richiamo alla sentenza n.18 del 2002 della Corte Costituzionale ed agli altri precedenti giurisprudenziali. Inoltre, non è dato sapere per quale ragione la parte abbia ricordato che nel giudizio di opposizione a d.i. i termini di costituzione delle parti possono essere ridotti della metà, posto che la conseguenza deriva, per pacifica interpretazione giurisprudenziale, dalla riduzione dei termini di comparizione, che nel caso in esame, al contrario, non si è affatto verificata, se si considera che gli opposenti hanno fissato l'udienza di prima comparizione dopo oltre un anno dalla data di notifica della citazione, tanto che l'opposto ne ha chiesto ed ottenuto l'anticipazione.

In terzo luogo, generica e, dunque, inammissibile è la contestazione della documentazione prodotta dall'opposta a corredo della propria domanda, che gli opposenti hanno sollevato in prima udienza, anche genericamente richiamando l'art. 2719 c.c. che, tuttavia, non hanno mai circostanziato all'incarto documentale versato in atti da controparte.

Rammentando che si verte in materia di azione di adempimento, nella quale, ai sensi dell'art. 2697 c.c., al creditore che agisce spetta provare la fonte del proprio diritto ed allegare l'altrui inadempimento, toccando al debitore, ai sensi della citata disposizione e dell'art. 1218 c.c., provare di avere pagato oppure di non averlo potuto fare per cause a sé non imputabili (cass. s.u. 13533/2001), e considerato che nel presente giudizio la veste sostanziale di attore e di convenuto è rivestita, rispettivamente, dall'opposta e dagli opposenti, è da rilevare, innanzitutto, che la banca ha prodotto: copia del contratto di conto corrente indicato in ricorso sottoscritto il 24.3.2003 dalla debitrice principale, recante la disciplina scritta e determinata di tutte le condizioni economiche applicate, compresi i tassi di interesse, nominale ed effettivo, debitori e creditori, e delle condizioni giuridiche, tra le quali la capitalizzazione trimestrale degli interessi a credito ed a debito, recante la specifica approvazione scritta della correntista, come richiesto dalla xxxxxx richiamata dall'art. 120 del d.lgs. 385/1993; copia della fideiussione omnibus per euro 156.000 prestata a favore della debitrice principale dagli opposenti e da questi sottoscritta, senza che alcuna contestazione al riguardo sia sorta; estratti conto ordinari e scalari dall'apertura del conto alla chiusura; prova, con la produzione, in particolare, dell'estratto conto al 28.2.2011, dell'accredito della somma di euro 42.623,77 ricavata dalla vendita dei titoli dati a pegno dal fideiussore omnibus. In secondo luogo, gli opposenti non solo non hanno provato, e nemmeno dedotto, che il credito vantato è stato soddisfatto, ma non hanno neanche compiutamente dimostrato l'eccezione di usurarietà degli interessi applicati, se si considera che non hanno depositato i decreti ministeriali richiamati dall'art. 2 della legge 108/1996 e che l'elaborato che essi hanno indicato come perizia non è nemmeno firmata dal soggetto che l'avrebbe redatta.

Tutto quanto su esposto comporta il rigetto dell'opposizione e l'esecutività, ex art. 653 c.p.c., del d.i. opposto, con condanna, altresì, degli opposenti al pagamento delle spese di lite, come liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. Giustizia 55/2014.

Inoltre, ai sensi dell'art. 96, ultimo comma c.p.c., considerata la pretestuosità dell'opposizione ed il fine palesemente dilatorio della stessa, evincibile non solo dalla genericità delle eccezioni sollevate in citazione e reiterate nella prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c., anche dalla fissazione della prima udienza in citazione per il 29.11.2012, pur avendo notificato l'atto il 6.6.2011, questo giudice condanna gli opposenti al pagamento della somma equitativamente determinata di euro 1.343,00 in favore della Banca.

p.q.m.

Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'opposizione a DI proposta dai fideiussori contro la Banca, così provvede: rigetta l'opposizione; dichiara esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., il xxxx condanna i fideiussori in solido al pagamento, in favore della Banca, delle spese processuali che liquida nella somma di euro 42,92 per spese ed euro 13.430,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge; condanna i fideiussori in solido al pagamento, in favore della Banca ai sensi dell'art. 96, ultimo comma, c.p.c., della somma di euro 1.343,00.